



# ***Provincia di Latina***

**Allegato A) al Bando**

## **INCARICO DI MEDICO COMPETENTE**

### **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

#### **Art. 1**

#### **(Oggetto dell'appalto)**

L'incarico ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente ed alla connessa Sorveglianza sanitaria. Sono quindi comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, definisce anche l'area di intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti ordinari, esclusi quelli specialistici, saranno a carico del Medico Competente. Le eventuali visite specialistiche, richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli accertamenti ed esami sanitari strumentali o di laboratorio, anche se non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e centri attrezzati, i cui oneri saranno a carico della Provincia di Latina. Al riguardo il Medico Competente segnala la necessità, mediante idonea relazione riservata, al Dirigente responsabile che provvederà all'adeguato impegno di spesa ed affidamento.

In sede di prima applicazione, entro un anno dall'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è obbligato a sottoporre tutti i lavoratori a visita medica, ad accertamenti diagnostici e analisi specifici in base alla mansione svolta da ciascun lavoratore.

In particolare, l'incaricato ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

- predisporre e attuare tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
- eseguire accertamenti sanitari preventivi, periodici e straordinari, corredati di esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l'idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute;
- esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicando per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore l'eventuale giudizio di inidoneità parziale o totale;
- istruire e aggiornare, almeno con cadenza annuale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- eseguire visite mediche a richiesta del lavoratore, se la richiesta è correlata ai rischi professionali;
- collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di rischio e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, all'attività di formazione espressa nella Sezione IV del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari, informandoli altresì sul loro significato;
- comunicare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in sede di riunione periodica, i risultati degli accertamenti sanitari;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- collaborare all'organizzazione del servizio di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 81/08;
- collaborare alla promozione del controllo igienico-ambientale degli ambienti di lavoro;
- visita medica preventiva per neoassunti, completa di esame anamnestico e clinico;
- partecipazione alle riunioni periodiche ( art. 35 D.Lgs. 81/08);
- consulenza e assistenza per la valutazione dei rischi e aggiornamento del relativo documento;
- assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;

- predisposizione dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc.;
- visite mediche periodiche finalizzate, altresì, alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Nel contratto sono comprese altresì le seguenti prestazioni:

- giudizio di idoneità a svolgere la mansione specifica con informazioni sugli esiti degli accertamenti;
- visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria maternità (ex art. 12, Legge 53/2000);
- predisposizione del registro dei dati biostatici da fornire in occasione delle riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs. 81/08) in forma anonima e collettiva.

Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente, nonché altro personale eventualmente assunto nel periodo contrattuale o che presta servizio alle dipendenze della Provincia a vario titolo, ancorché non incluso nell'allegato 1).

## **Art. 2 (Importo dell'appalto)**

Il corrispettivo per tutti gli adempimenti e spese di cui all'art. 1 del presente Capitolato Prestazionale, per l'intera durata del contratto, viene fissato in € \_\_\_\_\_, pari ad € \_\_\_\_\_ l'anno, atteso che lo stesso risulta esente dall'IVA.

## **Art. 3 (Modalità di gestione del Servizio)**

La programmazione delle attività dovrà essere concordata con il Dirigente del Servizio Unico di Prevenzione e Protezione.

Inoltre, al fine di evitare che i programmi operativi possano comportare disservizi durante l'orario di lavoro, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con i Datori di lavoro dell'Ente (Dirigenti di Settore).

## **Art. 4 (Durata del contratto)**

La durata del contratto è di anni tre (3), a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

**Art. 5**  
**(Pagamenti)**

I pagamenti verranno effettuati dal Dirigente del Servizio Unico di Prevenzione e Protezione istituito all'interno della struttura del Settore preposto, in rate semestrali posticipate.

**Art. 6**  
**(Responsabilità)**

Qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose prodotti nel corso del servizio, o comunque in conseguenza di un cattivo espletamento dello stesso, ricadrà esclusivamente a carico dell'affidatario del Servizio in questione.

**Art. 7**  
**(Condizioni generali)**

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 22.11.1961, n. 1192, l'incaricato si obbliga ad applicare all'eventuale personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro, applicabili, alla data di svolgimento della gara, alla categoria e nella zona in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del servizio.

L'incaricato, inoltre, è tenuto all'osservanza delle vigenti leggi relative alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul luogo di lavoro e in particolare alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente contesterà all'incaricato l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui corrispettivi dovuti, accantonando tale somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'aggiudicatario delle somme accantonate sarà effettuato solo quando, sempre da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata comunque definita.

Per tale sospensione o ritardato pagamento, l'aggiudicatario non potrà porre eccezioni, né avrà titoli a risarcimento di danni.

**Art. 8**  
**(Divieto di subappalto)**

E' vietato all'incaricato del Servizio di cedere in tutto o in parte il contratto ad altri.

**Art. 9**  
**(Inadempienze contrattuali – Penalità – Rescissione del contratto)**

Verrà applicata una penalità pecuniaria di €100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nel caso in cui non vengano rispettati i termini prefissati, nell'art. 1 del presente Capitolato, per l'espletamento degli adempimenti richiesti.

In caso di inadempienze rispetto agli obblighi assunti, l'incaricato sarà passibile di penalità che, in rapporto alla gravità delle stesse, potranno giungere fino al 20% del prezzo offerto.

In caso di rifiuto, da parte dell'incaricato, di eseguire nei termini richiesti il mancato o trascurato servizio, l'Ente potrà far eseguire ad altri, a spese dell'aggiudicatario, il servizio medesimo, con accollo di spese, il cui importo sarà detratto dalla prima liquidazione utile.

Delle applicazioni di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente informerà tempestivamente l'incaricato, a mezzo lettera raccomandata A/R.

In caso di recidiva, sarà in facoltà dell'Ente risolvere il contratto in ogni momento, mediante semplice preavviso di quindici giorni, con lettera raccomandata, ed esclusa perciò ogni formalità legale, o atto di messa in mora.

In tal caso la cauzione sarà incamerata, salvo ogni altra azione di rivalsa per i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

**Art. 10**  
**(Foro competente)**

Per ogni eventuale controversia nascente dal presente Capitolato Prestazionale, il Foro Competente sarà quello di Latina, restando esclusa la competenza arbitrale.

Latina 15 ottobre 2009

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Aldo Bove